

Publicato il ____2025

N. ____/2025 REG.PROV.COLL.
N. ____/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2024, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione:

- del decreto del 6 novembre 2024, pubblicato in data 8 novembre 2024 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Direttore centrale della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito dei candidati al “Concorso pubblico, per esami e titoli, a 1887 posti di allievo agente della

Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo”;

- della graduatoria di merito dei vincitori del “Concorso pubblico, per esami e titoli, a 1887 posti di allievo agente della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo”, approvata con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del 6 novembre 2024, pubblicato in data 8 novembre 2024 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente;
- del giudizio di non idoneità della commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, di cui al provvedimento del ____settembre 2024, codice ID ____, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al “Concorso pubblico, per esami e titoli, a 1887 posti di allievo agente della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo” ed escluso dal concorso, con la seguente motivazione “Alterazione del senso cromatico (Non distingue le tavole di Ishihara, non discrimina le matassine colorate e test di Farnsworth positivo) art. 3 comma 1 lett. c., D.M. 30/06/03 n. 198”;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l’eventuale verbale di visita medica oculistica propedeutico e l’allegata cartella sanitaria;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Modalità per l’accertamento dei requisiti psico-fisici del Concorso pubblico, per esami e titoli, a 1887 posti di allievo agente della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o

quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo” pubblicate sul sito internet del concorso in data 9 agosto 2024;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’art. 13, comma 6, lettera e) del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità: ... e) senso cromatico e luminoso normale...”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 1, lett. c), nella parte in cui dispone che “I requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori e dei commissari, sono i seguenti: (...) c. senso cromatico e luminoso normale (...)”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 13, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “8. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, ne comportano l'esclusione dal concorso. L'esclusione è motivata dalla Commissione in apposito verbale, notificato contestualmente al candidato.”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno ____ 2025 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico, per esame e titoli, a 1887 posti per allievo agente della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e in ferma quadriennale (VFP4) e indetto con decreto del Capo della Polizia dell'11 aprile 2024, a seguito dell'accertamento, in data ____ settembre 2024, dell'«*alterazione del senso cromatico (non distingue le tavole di Ishihara, non discrimina le matassine colorate, test di Farnsworth positivo)*» ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera "c" del D.M. 30/06/2003 n. 198»;

Considerato che il ricorrente impugna l'esclusione, contestando l'attendibilità del responso della commissione medica, in quanto l'esame sarebbe stato effettuato con modalità tecniche errate e sarebbe in contrasto sia con la visita oculistica alla quale si è sottoposto in data ____ novembre 2024 presso l'Ospedale di -OMISSIS-, che non ha rilevato le anomalie dalla prima indicate, sia con quelle svolte dall'Esercito durante il periodo di ferma al fine di accertare la medesima causa di esclusione dalle forze armate, sempre negative;

Ritenuto opportuno disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. al fine di accertare se il ricorrente sia affetto da «alterazioni del senso cromatico», previa sottoposizione ai test di Ishihara, Farnsworth e Nagel, e, quindi, l'idoneità o meno del ricorrente al concorso nella Polizia di Stato, affidandone l'esecuzione al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, con sede in Roma, che provvederà a mezzo di una commissione formata da almeno due medici, scelti in relazione allo specifico accertamento da eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni;

Ritenuto altresì di indicare in proposito i seguenti criteri:

- a) la verificaione dovrà aver luogo nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo del 15 marzo 2025;
 - b) a seguito della verificaione dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso - oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti - che sarà depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 10 giorni;
 - c) alla verificaione potranno partecipare, oltre ai difensori della parte, i consulenti medici di sua fiducia, che dovranno essere preavvertiti almeno cinque giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l'incombente istruttorio;
 - d) in caso di delega dell'espletamento istruttorio ad una articolazione periferica dell'organo verificatore, è previsto l'onere, in capo a quest'ultima, di inviare una copia della relazione, oltre che all'organo centrale incaricato, anche a questo Tribunale mediante il sistema telematico del processo amministrativo (al riguardo, eventuali informazioni, anche di natura tecnica, potranno essere assunte presso la Segreteria della Sezione); Ritenuto di far gravare sul ricorrente l'onere di notificare la presente ordinanza, entro 5 giorni, all'organo verificatore, al quale la stessa sarà comunicata anche a cura della Segreteria di questo Tribunale;
- Ritenuto di rinviare, per il prosieguo, alla camera di consiglio del ____ 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del ____ 2025.

Onera il ricorrente della notifica della presente ordinanza all'organo verificatore, entro 5 giorni dalla comunicazione di Segreteria.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la comunicazione della presente ordinanza presso la sede reale

dell'amministrazione e presso l'organo verificatore.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonch di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno ____2025 con l'intervento dei magistrati:

Agatino Giuseppe Lanzafame, Presidente FF

Caterina Lauro, Referendario

Dario Aragno, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Dario Aragno

IL PRESIDENTE

Agatino Giuseppe Lanzafame

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.